

VIA NEGATIVA PER IL PROGETTO DI IMPIANTO EOLICO SULLA DIGA FORANEA DEL PORTO DI GENOVA

di Valentina Cavanna¹

La Giunta della Regione Liguria, con delibera n. 140 del 14/2/2014, facendo proprio il parere della Sezione per la VIA del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio, ha espresso pronuncia negativa di compatibilità ambientale nella procedura di VIA regionale in relazione al progetto di un impianto eolico da installarsi su alcuni tratti della Diga Foranea del Porto di Genova, a causa dell'interferenza con l'aeroporto Cristoforo Colombo. La predetta delibera è stata preceduta dal parere negativo dell'ENAC, reso sulla base della Circolare ENAC n. 13259/DIRGEN/DG del 25.02.2010 e della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, del 4/11/2013 n. 5291.

Consiglio di Stato, sez. VI, 4 novembre 2013, n. 5291 – Pres. Baccarini – Rel. Contessa - V. En. S.p.A. c. Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e altri


Parco eolico - Installazione - Divieti assoluti - Zone di traffico aeroportuale - Poteri dell'Ente nazionale aviazione civile (Enac) - Vincoli a tutela del traffico aereo – Sussistono

Ai sensi degli articoli 707 e seguenti cod. nav., nel testo risultante dall'art. 3 D. Lgs. n. 96/2005, è legittimo il diniego di nulla osta da parte dell'ENAC per la realizzazione nelle vicinanze di un aeroporto di un parco eolico composto da generatori aventi altezze diverse. Infatti le disposizioni del cod. nav. se per un verso annettono valenza costitutiva alla predisposizione, da parte dell'ENAC, di apposite mappe volte ad individuare le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti, per altro verso non impediscono per ciò stesso all'Ente in questione di individuare in via generale ulteriori tipologie di aree in relazione alle quali imporre vincoli e limitazioni in relazione ai possibili ostacoli alla navigazione aerea e ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla normativa tecnica internazionale. (Nel caso in esame la società costruttrice aveva chiesto il rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione di un parco eolico ma l'Enac aveva evidenziato il potenziale pericolo per la navigazione aerea rappresentato dalla presenza di aerogeneratori di altezza variabile da 107 a 125 metri a una distanza di circa 5 chilometri dall'aeroporto e posti nelle direttrici di decollo e di atterraggio).

La società Enel Greenpower Spa decideva di realizzare un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica da ubicarsi su alcuni tratti della Diga Foranea del Porto di Genova, con collegamento a terra mediante cavo sottomarino. In particolare, si progettava un impianto costituito da 39 aerogeneratori (del tipo VERGNET GEV MP-R con potenza nominale di 199 kW, rotore di 32 m di diametro con asse orizzontale e torre tubolare di altezza variabile a seconda delle zone di installazione), per una potenza installata di 7.8 MW ed una produzione di energia annua stimata pari a circa 12 Gwh. Gli aerogeneratori avrebbero dovuto essere collegati alla rete elettrica a terra mediante cavidotti posati su opere foranee, fondale marino e ambiti portuali a terra. In particolare, 8 aerogeneratori sarebbero stati installati nel tratto antistante il Quartiere Fieristico e l'area delle

¹ Avvocato in Genova.

Riparazioni Navali (zona 1); 11 tra il tratto di diga compresa tra lo spigolo di Levante del Ponte Eritrea fino alla proiezione dello spigolo di Ponente del Ponte Somalia e il tratto di diga posto di fronte alla foce del Torrente Polcevera (zone 4 e 6); 20 sulla Diga del Porto di Voltri (zone 7 e 8). L'altezza della torre tubolare variava tra i 23 metri e i 29 metri, per rispettare i limiti imposti dal cono aereo dell'Aeroporto di Genova.



In data 28/7/2009 Enel Green Power S.p.A. chiedeva il rilascio di una concessione demaniale marittima per la realizzazione di tale impianto. Ad integrazione della predetta istanza Enel Green Power S.p.A., in data 30/7/2010, trasmetteva una Valutazione Tecnica di Fattibilità ed una Valutazione di Impatto Paesaggistico. In data 29/7/2011 il progetto in questione otteneva il parere favorevole del Comitato Portuale all'accoglimento dell'istanza formulata da Enel Green Power finalizzata al rilascio di una Concessione Demaniale Marittima della durata di 25 anni. Veniva altresì richiesto ad Enel Green Power di presentare all'Autorità Marittima e all'Autorità Portuale il Progetto Definitivo dell'impianto al fine di consentire alle stesse i necessari approfondimenti tecnico-operativi.

Il progetto doveva inoltre essere sottoposto a cura di Enel Green Power S.p.A. alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

Ai fini dell'avvio dell'iter autorizzativo di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 387/2003 (inizio comunicato dalla Provincia di Genova con nota del 3/2/2013), il progetto veniva sviluppato secondo quanto riportato nella Parte III del D.M. 10 Settembre 2010 (Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili).

In data 29/1/2013 la società Enel Greenpower Spa attivava dunque la procedura di VIA regionale (disciplinata, oltre che dal D. Lgs. 152/2006, anche dalla Legge Regione Liguria n. 38/1998).

In data 19/2/2013 la Regione Liguria convocava presso il CTVIA una seduta illustrativa, nella quale si esprimeva la necessità di richiedere alcune integrazioni. Tale richiesta veniva inoltrata al proponente con comunicazione Prot. n. PG/2013/0036182 del 1/3/2013. Le integrazioni alla documentazione pervenivano all'Ente il 2/7/2013.

Veniva effettuata l'istruttoria, nella quale venivano acquisiti anche i pareri del Comune di Genova, della Provincia di Genova, nonché dell'ENAC.

L'ENAC (Ente Nazionale per l'aviazione civile) rendeva parere negativo (nota prot. 122382 del 29/10/2013).

Nella seduta del 26/11/2013, la Sezione per la VIA del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio rendeva, all'unanimità, parere negativo di compatibilità ambientale. Nelle conclusioni, che si ritiene opportuno riportare, si legge: *“Il parere formulato dall'ENAC relativamente alla sicurezza della navigazione aerea è negativo, in quanto tutti gli aerogeneratori ricadono all'interno della AZT (Air Traffic Zone) dell'aeroporto di Genova, realizzando la prima condizione di incompatibilità di cui alla Circolare ENAC n. 13259/DIRGEN/DG del 25.02.2010 ... Gli aerogeneratori dal WTG 28 al 31 e dal WTG 32 al 39 ricadono al disotto della superficie di avvicinamento per pista 28 e superficie di decollo per pista 10, realizzando anche la seconda e terza condizione di incompatibilità.*

La produttività dell'impianto, stimata in 1264 h/eq, è inferiore ai valori soglia di 2100 h/eq, indicati nella DGR n. 1122/2012 Linee guida impianti produzione energia da fonti rinnovabili, e precedentemente fissati con DGR n. 551/2008, richiamata dalla DCR n. 3/2009. La mancata messa a disposizione del Piano economico-finanziario non consente di verificare, a fronte della bassa producibilità, la fattibilità economica dell'impianto.

Per quanto concerne gli impatti su avifauna e chiroterro fauna, stanti gli studi forniti, la valutazione è negativa. Ciò anche a fronte del fatto che non è possibile garantire che gli impatti siano bilanciati da un effettivo vantaggio produttivo derivante dalla realizzazione dell'opera, e che eventuali interventi mitigativi inciderebbero ulteriormente sulla già bassa produttività o sulla percezione delle turbine, entrando in conflitto con le norme sulla navigazione aerea e con le

esigenze di inserimento paesistico”.

Da ultimo, con delibera n. 140 del 14/2/2014, la Giunta Regionale, facendo proprio il parere della Sezione per la VIA del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio ha espresso pronuncia negativa di compatibilità ambientale, *“a causa dell’interferenza con la AZT – Air Traffic Zone dell’aeroporto di Genova, e della collocazione degli aerogeneratori al di sotto della superficie di avvicinamento per pista 28 e superficie di decollo per pista 10”.*

Si fa incidentalmente presente che il parere ENAC è stato reso sulla base della circolare ENAC n. 13259/DIRGEN/DG del 25 febbraio 2010², *“Ostacoli atipici e pericoli per la navigazione aerea. Valutazione dei progetti e richiesta nulla osta per i parchi eolici. (Dlgs. 387/03)”*, nella quale si afferma che *“i parchi eolici costituiscono una categoria atipica di ostacoli alla navigazione, in quanto costituiti da manufatti di dimensioni ragguardevoli specie in altezza, con elementi mobili e distribuiti su aree di territorio estese (differenziandosi così dalla tipologia degli ostacoli puntuali) che, ove ricadenti in prossimità di aeroporti, possono costituire elementi di disturbo per i piloti che sorvolano l’area”.*

Risulta opportuno richiamare in questa sede la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, del 4/11/2013 n. 5291³. Nel caso deciso dal Consiglio di Stato, si trattava di un progetto di impianto eolico costituito da 8 generatori (con altezze comprese fra 107 e 125 mt.) da installare in una zona distante circa 5 km dall’aeroporto di Crotona. L’ENAC emetteva parere negativo. La società proponente impugnava il parere dell’ENAC dinanzi al TAR Calabria, che rigettava il ricorso. Il Consiglio di Stato riteneva infondato l’appello, affermando che, sulla base degli articoli 707 e seguenti del Codice della Navigazione, *“il potere per l’ENAC di imporre vincoli e limitazioni relativi agli ostacoli che possono costituire pericoli per la navigazione aerea non risulta limitato alla sola predisposizione delle mappe di cui è menzione al terzo comma del richiamato articolo 707 cod. nav., ma si traduce nella possibilità di esercitare ulteriori e diversi poteri – anche autorizzativi – nella medesima materia e per le medesime finalità”*, anche attraverso la predisposizione di atti a contenuto generale.

Dalla predetta sentenza si desume che la Circolare ENAC n. 13259/DIRGEN/DG del 25 febbraio 2010 è da considerarsi legittima; si evince altresì che, in merito alla possibilità di costruzione di impianti eolici in prossimità di aeroporti, deve essere perseguito il massimo livello di sicurezza e devono impedirsi potenziali pericoli per la navigazione aerea.

² Rinvenibile all’indirizzo http://www.enac.gov.it/La_Normativa/Normativa_Enac/Direttive,_lettere_e_documenti/info-45148064.html.

³ Rinvenibile all’indirizzo <http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2012/201207278/Provvedimenti/2013052911.XML>.

Immagini tratte dalla relazione paesaggistica depositata (fotoinserimento):



